



CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ACCORDO QUADRO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA E LA FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA

TRA

Università degli Studi di Verona, Dipartimento Lingue e Letterature Straniere, Codice Fiscale 93009870234, Lungadige Porta Vittoria, 41, 37129 Verona, nella persona di Alessandra Tomaselli, Direttrice del Dipartimento, nata a Bolzano il 7/12/1961, *di seguito Dipartimento Lingue*

Università degli Studi di Verona, Dipartimento Culture e Civiltà, Codice Fiscale 93009870234, viale dell'Università, 4, 37129 Verona, nella persona di Arnaldo Soldani, Direttore del Dipartimento, nato a San Bonifacio (Verona) il 16/6/1965, *di seguito Dipartimento CuCi*

E

Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona (di seguito, per brevità, Fondazione) - Codice Fiscale e P.IVA 03231850235 - con sede in Piazza Viviani 10, 37121 Verona, nella persona del Direttore, Dott. Paolo Valerio, nato a Verona, il 01/01/1961, CF VLRPLA61A01L781X

di seguito anche definite singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- In data 24 aprile 2018 è stato stipulato tra l'Università e la Fondazione la "Convenzione tra Università degli Studi di Verona e Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona" (Rep. 1929/2018);
- L'art. 2 della menzionata Convenzione demanda la definizione di attività e progettualità culturali a specifici accordi attuativi da stipularsi con i singoli dipartimenti interessati;
- Presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere ha sede amministrativa il Centro interdipartimentale di ricerca **Skenè** che si occupa di studi sul teatro, con particolare attenzione al teatro antico e rinascimentale inglese;

Università di Verona – Dipartimento di Lingue e Dipartimento CuCi e Fondazione intendono disciplinare attraverso la presente convenzione la modalità ed i termini della reciproca collaborazione al fine di realizzare archivi digitali, svolgere attività formative (seminari, workshops, summer school, corsi di formazione superiore) e attività di terza missione.

Tutto ciò premesso, tra le Parti



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ove non espressamente richiamati.

Art. 2 – Finalità

1. Il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Verona e Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano a collaborare per la realizzazione dei progetti inerenti alla realizzazione di archivi digitali, svolgimento di attività formative (seminari, workshops, summer school, corsi di formazione superiore) e attività di terza missione.

Art. 3 - Oggetto

1. In particolare la collaborazione prevede:
 - a. costruzione di archivi digitali** inerenti agli allestimenti shakespeariani e di teatro classico presso la Fondazione e/o di produzione della stessa. A questo scopo la collaborazione prevede:
 - da parte della Fondazione, la messa a disposizione del materiale pertinente alla ricerca e alle attività di stage;
 - da parte del Centro di ricerca, il reperimento del materiale, la costruzione, il popolamento e l'implementazione nel tempo di archivi open-access su hosting messo a disposizione dell'Ateneo;Si prevedono a questo fine incontri regolari tra i referenti del progetto per il materiale da rendere fruibile. Si precisa che la pubblicazione del materiale sarà soggetta a valutazione congiunta delle due parti e che sarà conseguente a un comune accordo.
 - b. progettazione e offerta di attività formative.** A questo scopo la collaborazione prevede:
 - da parte della Fondazione, la messa a disposizione di spazi (come da accordo quadro) e competenze didattiche e di direzione;
 - da parte del Centro di ricerca, la messa disposizione di competenze didattiche, di consulenza e di ricerca;
 - c. terza missione:** collaborazione delle due parti nella programmazione e nello svolgimento di attività di disseminazione e public engagement.
2. Le eventuali attività di stage saranno rivolte agli studenti iscritti all'Università di Verona sotto la direzione dei referenti dei singoli progetti all'interno del Centro di Ricerca Skenè, in accordo e in collaborazione con i referenti della Fondazione. Gli stage potranno essere scelti come stage curricolari (con 1 CFU per ogni 25 ore svolte) e seguiranno le regole stabilite dall'ufficio stage per tale attività formativa. I crediti conseguiti dagli studenti saranno di tipologia F e potranno anche ricoprire, in via residuale, i crediti di tipologia D a scelta dello studente.



Art. 4 – Impegni specifici delle parti

1. Per lo svolgimento e lo sviluppo di attività oggetto della presente convenzione:

L'Università di Verona, in particolare, si impegna a svolgere attività di ricerca in merito alle messe in scena shakespeariane e classiche presso la Fondazione e/o da questa prodotte; creare archivi digitali; dirigere stage per gli studenti dell'Università di Verona; collaborare alla progettazione e allo svolgimento di attività formative; fornire consulenze e collaborare e progettare attività di terza missione. Queste attività saranno svolte e dirette dal Centro di ricerca Skenè.

La Fondazione si impegna a mettere a disposizione il materiale pertinente per lo sviluppo di archivi digitali; spazi e competenze per lo svolgimento di attività formative e di terza missione progettate di comune accordo; si impegna inoltre a collaborare allo svolgimento degli stage per gli studenti dell'Università di Verona.

2. La promozione e la realizzazione delle iniziative e delle attività di collaborazione di cui alla presente convenzione non comportano oneri a carico delle parti, fatti salvi gli oneri di cui al punto 1 della convenzione quadro tra l'Università di Verona e la Fondazione Atlantide, che saranno regolati da specifici piani economici approvati da entrambe le parti.

Art. 5 – Personale, responsabilità, assicurazioni

1. L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro, anche ai fini assicurativi.

Art. 6 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Tutte le attività di cui al presente Accordo verranno svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008.

Art. 7 - Referenti delle Parti

1. Per la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, Università e Fondazione designano, quali propri referenti:
 - Prof. Silvia Bigliuzzi (Direttrice, Centro Skenè)
 - Dott. Paolo Valerio (Direttore, Fondazione)

Art. 8 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata senza ulteriori oneri a carico delle Parti, mediante ulteriore atto scritto, ove ciò si renda necessario per garantire il completamento delle attività previste.



Art. 9 – Diritto di recesso

1. Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante invio di raccomandata a.r. o a mezzo PEC con un preavviso di 6 mesi.
2. In caso di recesso unilaterale, le Parti concordano sin d'ora, di portare a conclusione le attività in corso di esecuzione.

Art. 11 - Proprietà dei risultati

- 1 La proprietà dei risultati ottenuti nell'ambito della presente convenzione e dei materiali eventualmente prodotti è del Centro Skenè, Università di Verona.
2. Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, secondo le leggi vigenti. I risultati ottenuti dallo svolgimento del programma di ricerca potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche.
3. Le conoscenze pregresse di ciascuna Parte sono e restano in titolarità e proprietà della medesima.

Art. 12 – Riservatezza

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale, e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Art. 13 – Trattamento e protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e per l'esecuzione della presente convenzione nell'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate negli articoli precedenti.
2. L'Università di risulta Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti che partecipano alle attività di stage di cui al precedente art. 2, co. 2, nelle modalità operative previste nei singoli progetti individuali; la Fondazione risulta Responsabile del trattamento di tali dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento; si impegna quindi a fornire, a richiesta del Titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitegli soddisfi i requisiti del Regolamento.
3. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti, la cui mansione preveda il trattamento, istruiti dai rispettivi datori di lavoro ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.



Art. 14– Modifiche

1. Qualsiasi modifica della presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 15 – Sottoscrizione e oneri fiscali

1. La presente convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986, in misura fissa, ai sensi dell'art. 9, tariffa parte prima, del medesimo DPR.
2. Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, tariffa parte prima, del DPR 642/72, saranno effettuate sull'unico originale elettronico e sono a carico delle Parti.

Art. 16 – Controversie

1. Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Art. 17 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, si rinvia alla applicabile normativa vigente in materia, agli statuti e ai regolamenti delle Parti contraenti.

Data: 16.12.2020

Università degli Studi di Verona

Prof. Alessandra Tomaselli
Direttrice del Dipartimento di
Lingue e Letterature Straniere

Prof. Arnaldo Soldani
Direttore del Dipartimento di
Culture e Civiltà

Prof. Silvia Bigliuzzi
Direttrice del Centro Skenè

*Fondazione Atlantide Teatro
Stabile di Verona*

Dott. Paolo Valerio